



Il Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto

con il Ministro delle imprese e del made in Italy

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede, tra l’altro, che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO l’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze, tra l’altro, la vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;

VISTO l’articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” e in particolare:

- il comma 116, il quale prevede che: *“Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio.”* e che: *“Il decreto di nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 274-novies del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 113.”*;
- il comma 117, il quale prevede che: *“Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispose e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 116, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.”*;
- il comma 118, il quale prevede che: *“Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 117, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 116. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.”*;



VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”, Titolo XVI, Capo VI-bis, concernente il “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita”, e, in particolare:

- l'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), che definisce il *"Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo" quale “organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;”*;
- l'articolo 274-sexies, il quale prevede, al comma 1, che: *“Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:*
 - a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;*
 - b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;*
 - c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.”*;
- l'articolo 274-novies, che, al comma 1, prevede, tra l'altro, alla lettera f), che il predetto Fondo di garanzia “si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come da ultimo modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, e, in particolare, l'articolo 4, che attribuisce al Dipartimento del tesoro la competenza, tra l'altro, in materia di regolamentazione e politiche del sistema finanziario;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che succede all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in tutti i poteri, funzioni e competenze;

VISTI i *curricula vitae* del Prof. Avv. Gianluca Brancadoro, del Prof. Avv. Vincenzo De Stasio e del Prof. Avv. Pierpaolo Marano;



RITENUTO di dover provvedere, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti, alla nomina, quali componenti del suddetto collegio promotore, dei menzionati soggetti, in ragione della comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario;

RITENUTO di stabilire l'entità degli emolumenti dei suddetti componenti, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui all'articolo 274-*novies*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 209 del 2005, tenendo in conto le funzioni attribuite, la durata dell'incarico nonché i requisiti di professionalità dei componenti previsti dal predetto comma 116 e che la relativa corresponsione avverrà sulla base dell'*iter* e delle tempistiche previsti dalla previsione citata;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, reso con nota prot.11341 del 30 maggio 2024;

SENTITO l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si è espresso con nota prot. 131148 del 22 maggio 2024;

DECRETA

Articolo 1

(Composizione del collegio promotore)

1. Il collegio promotore di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è composto dai seguenti membri:
 - a) Prof. Avv. Gianluca Brancadoro;
 - b) Prof. Avv. Vincenzo De Stasio;
 - c) Prof. Avv. Pierpaolo Marano.
2. Il collegio promotore, dal momento del suo insediamento, provvede tempestivamente agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 117 e 118 della legge n. 213 del 2023, e resta in carica fino al completamento degli adempimenti medesimi.
3. Fermo quanto previsto dal regolamento interno da adottarsi da parte del collegio promotore ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge n. 213 del 2023, qualora venga meno taluno dei componenti si provvede, ove necessario, alla sua sostituzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'IVASS.
4. I componenti del collegio promotore, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono avvalersi del supporto logistico dell'IVASS.

Articolo 2

(Emolumenti dei componenti del collegio promotore)

1. L'emolumento per ciascun componente del collegio promotore di cui all'articolo 1 è stabilito in complessivi euro 10000 (diecimila/00) da intendersi come importo



omnicomprensivo per l'espletamento dell'incarico, ed è corrisposto nel rispetto della normativa vigente. L'IVASS può emanare disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri di cui al presente decreto, quantificati ai sensi dell'articolo 2, si provvede, in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 213 del 2023, a valere sulle disponibilità del patrimonio di cui all'articolo 274-novies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 209 del 2005.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è sottoposto a pubblicazione secondo la normativa vigente.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro delle imprese e del made in Italy

